**ARCIDIOCESI DI CAGLIARI**

**STATUTO – REGOLAMENTO**

**DEL CONSIGLIO PRESBITERALE**

1. Per ragioni dell’ordine e del ministero tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa (LG 28). Essi sono promossi al servizio di Cristo Maestro, Sacerdote e Re, partecipando al suo ministero per il quale la Chiesa, qui in terra, è incessantemente edificata in popolo di Dio, Corpo di Cristo e Tempio dello Spirito Santo (PO 1).
2. Poiché il ministero sacerdotale non può essere realizzato se non nella comunione gerarchica di tutta la Chiesa (PO 15) nessun presbitero può adempiere in pieno la sua missione se agisce da solo e per proprio conto, ma solo se unisce le proprie forze a quelle degli altri presbiteri, sotto la guida di coloro che governano la Chiesa.
3. Il Vescovo, costituito nella pienezza del sacerdozio e del sacro ministero, visibile presenza di Cristo Maestro, Pastore e Pontefice (LG 21), regge la Chiesa locale a lui affidata come vicario e legato di Cristo (LG 27) e, per poter rettamente svolgere il suo compito, assume come suoi necessari collaboratori e consiglieri i presbiteri, i quali da lui dipendono nell’esercizio del ministero e con lui sono congiunti per l’onore sacerdotale (PO 7, LG 28).
4. I sacerdoti, chiamati a servire il popolo di Dio, appartengono con il Vescovo all’essenza della Chiesa locale e costituiscono con lui un presbiterio unico, sebbene destinato a diversi uffici (LG 28, PO 8). Perciò, in ogni diocesi tra il Vescovo e tutti i presbiteri esiste una comunione gerarchica che li unisce strettamente e li rende membri di un’unica famiglia nella quale il Vescovo è padre, fratello e amico (CD 28, PO 7).
5. Questa intima comunione e questa unità di missione e di collaborazione tra il Vescovo e i sacerdoti per disposizione del Concilio Vaticano II si realizza per mezzo di un organo consultivo: il Consiglio Presbiterale. Il Concilio, infatti, esorta i Vescovi ad ascoltare il parere del loro presbiterio e precisa che siano essi stessi a consultarlo e a esaminare assieme i problemi riguardanti le necessità del lavoro pastorale e il bene della diocesi. Perché ciò sia possibile sulla pratica lo stesso Concilio auspica che in ogni diocesi esista un “senato” di sacerdoti in rappresentanza del Presbiterio, il quale con i suoi consigli possa aiutare efficacemente il Vescovo nel governo della diocesi (PO 7).
6. La natura consultiva del Consiglio Presbiterale è del tutto particolare. Esso è organo consultivo perché non possiede voto deliberativo. Pertanto, non può emettere decisioni che obbligano il Vescovo, a meno che il diritto della Chiesa universale o il Vescovo stesso, per singoli casi, gli attribuiscano voce deliberativa. E’, però, un organo consultivo di natura particolare perché, essendo segno della comunione gerarchica, esige per sua natura che le deliberazioni per il bene della Diocesi siano prese attraverso il comune esame del Vescovo con i membri (CD 28). Il CIC raccomanda che il Vescovo diocesano ascolti il C.P. “negli affari di maggiore importanza” (can. 500/2).

Questo lavoro comune, con il quale si comunicano notizie ed opinioni sulle questioni, si espongono le necessità pastorali, si pesano gli argomenti e si propongono soluzioni, esige da ambo le parti che gli animi siano preparati e ornati, at traverso un’intima conversione, di umiltà e di pazienza.

1. Il CIC tratta della Costituzione dei Consigli Presbiterali dal canone 495 al 501.

**ART. 1°**

Il Consiglio Presbiterale rappresenta il Presbiterio diocesano e coadiuva l’Arcivescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto (can. 495,1 del CIC), affinché “venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata”. Attraverso il Consiglio Presbiterale si concretizza così la corresponsabilità di tutti i presbiteri, diocesani e religiosi, con il ministero dell’Arcivescovo.

**ART. 2°**

Il C.P. ha voto consultivo.

**ART. 3°**

La struttura del C.P. è la seguente:

* Assemblea
* Presidente

- Moderatore

- Segretario

- Comitato Permanente

- Commissioni

**ART. 4°**

L’Assemblea è costituita da tutti i membri del C.P. Di essi, parte sono “ex officio”, parte per nomina diretta dell’Arcivescovo, parte per libera elezione di tutto il Presbiterio.

**ART. 5°**

Sono membri “ex officio”: il Vicario Generale e i Provicari, i Vicari Episcopali, il Rettore del Seminario, il Presidente dell’Istituto Sostentamento Clero, l’Economo Diocesano, i Vicari Foranei.

**ART. 6°**

I membri nominati dall’Arcivescovo possono essere da uno a quattro.

**ART. 7°**

I membri eletti devono essere “circa la metà” dei componenti del C.P. (can. 497,1). Le modalità della loro elezione sono riportate nel *Regolamento elettorale*.

**ART. 8°**

Presidente del C.P. è l’Arcivescovo. Egli approva l’o.d.g. e presiede le riunioni personalmente o per mezzo di un suo delegato.

**ART. 9°**

Il Moderatore viene eletto dall’Assemblea. Dirige le riunioni curando il rispetto della procedura e moderando gli interventi.

**ART. 10°**

Il Segretario è eletto dall’Assemblea e svolge la sua funzione con la collaborazione del Comitato Permanente. Invia ai membri gli inviti di convocazione notificando in pari tempo l’o.d.g., redige i verbali delle sedute, cura la corrispondenza, raccoglie la documentazione, controlla e riferisce all’Assemblea gli adempimenti delle decisioni prese, cura i rapporti con l’Ufficio delle Comunicazioni sociali.

**ART. 11°**

Per eventuali necessità di carattere amministrativo il Segretario farà riferimento all’Economo Diocesano.

**ART. 12°**

1. Il Comitato Permanente è costituito dal Moderatore, dal Segretario e da cinque membri eletti dall’Assemblea.
2. Il Comitato Permanente promuove e coordina l’attività del C.P., formula il piano di lavoro in base alle proposte e alle richieste presentate dai membri del C.P., dal Presbiterio ed eventualmente da altri membri del popolo di Dio. Prepara l’o.d.g. e lo sottopone all’approvazione dell’Arcivescovo. Cura i rapporti del C.P. col Consiglio Pastorale Diocesano.
3. Il Comitato Permanente è guidato dal Moderatore in carica.

**ART. 13°**

Il C.P. può costituire delle Commissioni temporanee e chiamare consulenti ed esperti per lo studio di determinati problemi. Il C.P. invia i delegati al Consiglio Presbiterale Regionale.

**ART. 14°**

1. Le riunioni ordinarie del C.P. si tengono almeno tre volte l’anno secondo un calendario predisposto all’inizio di ogni anno pastorale.
2. La riunione straordinaria può essere convocata:

* dall’Arcivescovo ogni volta che Egli lo ritenga opportuno;
* su proposta del Comitato Permanente;
* a richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri;
* su richiesta di un numero di 60 presbiteri.

**ART. 15°**

1. Il C.P. può essere interpellato su questioni che riguardano: la promozione della vita spirituale nonché l’aggiornamento culturale e pastorale del Clero; i criteri di avvicendamento dei sacerdoti nei vari incarichi e l’assistenza agli stessi nei casi particolarmente delicati, le linee della pastorale diocesana, la situazione amministrativa e patrimoniale degli enti ecclesiastici.
2. Il C.P. deve essere consultato sui problemi concernenti l’equa distribuzione dei beni tra i sacerdoti e sulle questioni riguardanti l’erezione e le innovazioni delle parrocchie.
3. Il C.P., salvo diverso parere dell’Arcivescovo per casi particolari, non può formulare proposte di nominativi per la designazione di uffici né emettere giudizi su persone.

**ART. 16°**

Tutti e singoli i sacerdoti appartenenti al Presbiterio diocesano possono inviare al C.P. quesiti, osservazioni e proposte riguardanti la vita e le attività della diocesi. Il Comitato Permanente stabilirà se, in quale ordine di precedenza e con quale pubblicità tali argomenti dovranno essere inclusi nell’o.d.g. Gli argomenti proposti da almeno un terzo dei membri devono essere inclusi nell’o.d.g., dopo aver ottenuto l’approvazione dell’Arcivescovo.

**ART. 17°**

1. Per la validità delle sessioni si richiede la presenza di almeno la metà più uno dei membri.
2. Per l’elezione o la designazione di persone si richiede alla prima e alla seconda eventuale votazione la maggioranza assoluta dei voti; alla terza votazione basta la maggioranza relativa.
3. Per decisioni da prendere in via normale, si richiede la maggioranza assoluta dei voti. Per decisioni di particolare rilievo l’Assemblea può decidere per la maggioranza qualificata dei due terzi.

**ART. 18°**

1. Il collegamento tra il C.P. e il presbiterio deve attuarsi:

* per mezzo del Comitato Permanente
* attraverso i Vicari Foranei
* inviando a tutti i membri del presbiterio il verbale delle riunioni, a cura del segretario
* per mezzo di comunicati stampa sul settimanale diocesano, a cura del segretario
* con incontri personali tra i membri del C.P. e i confratelli
* con incontri di zona
* con assemblee di tutto il Clero diocesano.

1. Alle sedute del C.P. possono ordinariamente assistere i membri di tutto il Presbiterio.

**ART. 19°**

1. I membri del C.P. restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. I Consiglieri cessano dalla loro carica:

* per rinuncia esplicita
* per rinuncia implicita, con tre assenze consecutive non giustificate
* per incardinazione in altra diocesi o congregazione religiosa
* con il decadere dall’Ufficio per il quale nominati.

1. La sostituzione avverrà o per successione del sacerdote maggiormente votato in quel particolare raggruppamento, oppure per nomina dell’Arcivescovo se si tratta di un membro “ex officio” o di nomina episcopale.
2. I membri eletti per la Commissione Presbiterale Regionale permangono come membri ex officio del C.P. diocesano per tutta la durata del mandato regionale.

**ART. 20°**

Nelle riunioni del C. P. si seguirà la procedura seguente:

* Preghiera
* Controllo presenze
* Lettura del verbale precedente
* Verifica degli adempimenti
* Comunicazioni dell’Arcivescovo

- O.d.g.

- Discussioni ed eventuali votazioni

- Esame di proposte, quesiti, mozioni

- Preghiera.

Il presente Statuto-Regolamento viene approvato ed entra immediatamente in vigore.

Del presente Statuto-Regolamento fa parte integrante il "Regolamento elettorale" allegato.

Cagliari, 27 novembre 2014

+ Arrigo Miglio

Arcivescovo

**REGOLAMENTO ELETTORALE**

**ART. 1°**

Le liste degli elettori ed eleggibili sono due, una formata dai sacerdoti parroci e l’altra dai sacerdoti non parroci. Ne fanno parte:

1. “tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi;
2. i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica” i quali, dimorando legittimamente nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio (can. 498,1);

**ART. 2°**

Almeno un membro del C.P. deve essere eletto tra i religiosi presbiteri.

**ART. 3°**

I sacerdoti che, al momento dell’indizione delle elezioni, hanno una nomina vescovile che li rende membri di diritto del C.P., a norma dell’art. 4 dello Statuto, sono elettori ma non eleggibili.

**ART. 4°**

Le votazioni avverranno in un seggio apposito, nel giorno stabilito dall’Arcivescovo, su scheda timbrata dalla Cancelleria (cfr. can. 499).

Le schede saranno scrutinate al termine delle operazioni di voto, alla presenza del Cancelliere, di un presbitero Presidente del seggio e di tre presbiteri scrutatori. Il Presidente e gli scrutatori sono nominati dall’Arcivescovo (cfr. can. 173,1).

Il Presidente dello scrutinio formulerà e firmerà insieme agli scrutatori il verbale delle operazioni (can. 173,4).

**ART. 5°**

All’interno della lista di appartenenza ogni presbitero elettore ha facoltà di esprimere sei voti di preferenza, uno dei quali lo utilizza per un religioso presbitero.

Per essere eletti è sufficiente la maggioranza relativa dei suffragi. In caso di parità di voti è eletto colui che è più anziano per ordinazione.

Vengono eletti i venticinque più votati: quindici della lista dei parroci e dieci della lista dei non parroci.